



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

N. REGISTRO 5 Vado Ligure, 12/05/2025

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

ATTESO che nel territorio comunale si riscontra una notevole presenza di specie infestanti appartenenti alla famiglia dei muridi, idonea a costituire una situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

CONSIDERATO che, per ridurre sensibilmente tale presenza, è necessario procedere ad un'ampia ed organica derattizzazione dei luoghi di più frequente ricetto dei topi;

DATO ATTO che il Comune di Vado Ligure provvede, con propri mezzi, alla derattizzazione di immobili ed aree di propria pertinenza tramite affidamento a ditta specializzata dell'incarico per la periodica derattizzazione e disinfestazione;

ATTESO che tutti i proprietari e titolari di diritti equipollenti, di beni immobili pubblici e privati nonché, per gli spazi in condominio e comunque di uso comune, tutti gli amministratori immobiliari, devono provvedere alla derattizzazione dei luoghi e degli spazi che, di norma, possono costituire ricetto dei ratti, quali, a titolo esemplificativo: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini ed a verde in genere, intercapedini, fosse di raccolta dei rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, ruderi;

PRECISATO, inoltre, che anche i proprietari, i titolari o i gestori delle attività più a rischio di infezione murina (negozi, magazzini di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici ed allevamenti di pollame, conigli e simili) oltre ad effettuare i normali cicli di derattizzazione, devono tenere monitorati costantemente i locali e le aree di loro pertinenza ed eventualmente intensificare gli interventi;

RITENUTO che, al fine di conseguire un risultato efficace su tutto il territorio comunale, è necessario che gli interventi siano effettuati, presso gli spazi e le aree sopra menzionate, in contemporanea da parte di tutti i soggetti, ciascuno per quanto di competenza, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute del febbraio 2012 e ss.mm.ii. (*ultima proroga Ordinanza Ministero della Salute del 6 agosto 2024 "Proroga dell'ordinanza 12 luglio 2019 concernente le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"*);

VISTI gli artt. 13 e 32 della Legge n. 833/78;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del febbraio 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 50, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

ORDINA

- A tutti i proprietari ed a tutti i titolari di diritti equipollenti, di beni immobili pubblici e privati nonché, per gli spazi in condominio e comunque di uso comune, nonché a tutti gli amministratori immobiliari;
- Ai proprietari, titolari o gestori delle attività più a rischio di infezione murina (negozi magazzini di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, ed allevamenti di pollame, conigli e simili), di:
 1. procedere all'integrale derattizzazione degli immobili e, in particolare, degli spazi che, di norma, sono ricetto dei ratti, quali, a titolo esemplificativo: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini ed a verde in genere, intercapedini, fosse di raccolta dei rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, ruderi.
 2. provvedere a quanto disposto al precedente p.to 1) entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di emissione della presente Ordinanza, effettuando almeno tre trattamenti ad intervalli non inferiori a giorni 120 (centoventi) l'uno dall'altro.
 3. provvedere a dimostrare l'avvenuta derattizzazione o mediante l'attestazione rilasciata da ditta specializzata o, in caso venga effettuata direttamente, mediante dichiarazione debitamente sottoscritta. L'attestazione dovrà essere presentata al Comune di Vado Ligure entro 15 giorni dal termine delle operazioni. Nel caso di derattizzazione effettuata senza ausilio di ditta specializzata, la derattizzazione si intende eseguita sotto la completa ed esclusiva responsabilità del proprietario, a cui fa capo l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare ogni pregiudizio e danno a persone e ad animali domestici attenendosi alle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute del febbraio 2012 e ss.mm.ii. (*ultima proroga Ordinanza Ministero della Salute del 6 agosto 2024 "Proroga dell'ordinanza 12 luglio 2019 concernente le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"*);

DISPONE

- l'utilizzo di prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità e che garantiscano la minore tossicità per l'uomo, per gli animali domestici e per la fauna selvatica;
- il collocamento di esche in modo inaccessibile da parte delle specie "non target" ovvero mediante l'utilizzo di appositi dispenser per esche rodenticide;
- l'esposizione di cartello o simile nell'area e/o stabile oggetto di derattizzazione almeno 5 giorni prima e per tutta la durata dell'intervento, con l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo del responsabile e della data della derattizzazione, un numero di telefono di pronta reperibilità delle informazioni e l'indicazione delle sostanze nocive utilizzate;
- che, oltre ai sistemi di derattizzazione diretta, dovranno essere attuati sistemi di derattizzazione passiva atti a prevenire la diffusione dei topi, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, rifiuti e oggetti che possano favorire la nidificazione dei topi, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti;
- che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vado Ligure;
- di trasmettere la presente Ordinanza ai soggetti sopra individuati, nonché ad ASL 2 Savonese – U.O. Igiene e Sanità Pubblica e al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, della quale sono incaricati tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;

AVVERTE

- che qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino, direttamente o tramite segnalazione degli uffici comunali competenti, che la derattizzazione non sia stata eseguita, ovvero non sia stata

effettuata in maniera conforme a quanto disposto dal presente atto, fatta salva l'applicazione di eventuali diverse sanzioni previste dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile all'ambito materiale in questione, ai trasgressori, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, in conformità alle previsioni del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2003 e secondo quanto stabilito dalla legge n. 689/1981;

- che ai soggetti inadempienti sarà ulteriormente prescritto di effettuare l'intervento di derattizzazione entro 15 gg dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione degli Organi di Vigilanza. Ove non venga data completa attuazione al presente provvedimento e fatto salvo quanto sopra previsto, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 650 del Codice Penale;
- che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. Liguria entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vado Ligure.

Vado Ligure, 12/05/2025

IL SINDACO

Fabio Gilardi